



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
Settore Giovanile e Scolastico  
**COMITATO PROVINCIALE  
AUTONOMO DI TRENTO**



Via Torre Verde, 25 - 38100 Trento  
Tel: 0461 98.40.50 – 98.42.62 - Fax: 0461 98.41.40 – 98.08.80  
Indirizzi Internet: [www.figctaa.it](http://www.figctaa.it) - [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.settoregiovanile.figc.it](http://www.settoregiovanile.figc.it)

Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Settore Giovanile e Scolastico



Presidente: [epellizzari@figctaa.it](mailto:epellizzari@figctaa.it)  
Segreteria: [figctn@figctaa.it](mailto:figctn@figctaa.it) - [trento.sgs@figc.it](mailto:trento.sgs@figc.it)  
Settore Giovanile: [sgs\\_tn@figctaa.it](mailto:sgs_tn@figctaa.it)  
Calcio a 5 provinciale: [calcio5\\_tn@figctaa.it](mailto:calcio5_tn@figctaa.it)  
Attività di Base: [attivatabase\\_tn@figctaa.it](mailto:attivatabase_tn@figctaa.it)  
Attività Scolastica: [attivatascolastica\\_tn@figctaa.it](mailto:attivatascolastica_tn@figctaa.it)

Partita IVA: L.N.D. 02006911008  
S.G.S. 01357871001  
Conto corrente L.N.D.: Cassa Rurale di Trento  
c/c. 07/773751 - ABI 08304 – CAB 01807  
Conto corrente S.G.S.: B.N.L. – Ag. Trento  
c/c. 30901 - ABI 1005 – CAB 1800

Stagione Sportiva 2007/2008

## Comunicato Ufficiale N° 02 del 05 luglio 2007

### INDICE

#### L.N.D.

1.	Comunicazioni della L.N.D.	42
2.	Trasferimenti temporanei	50
3.	Comunicazioni del Comitato Regionale	51
4.	Date inizio campionati Comitato provinciale autonomo di Trento	51
5.	Iscrizioni ai Campionati 2007/2008	52
6.	Termini per le iscrizioni ai campionati	53
7.	Festival dello sport	53
8.	Autorizzazione manifestazione	53
9.	Delibere della Commissione Disciplinare	54

## **1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

### **COMUNICATO UFFICIALE N. 2 – Stagione Sportiva 2007 - 2008**

Si rendono noti di seguito, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2007/2008:

- dal 12 agosto 2007 ore 16.00
- dal 23 settembre 2007 ore 15.30
- dal 28 ottobre 2007 ore 14.30
- dal 3 febbraio 2008 ore 15.00
- dal 30 marzo 2008 ore 16.00
- dal 4 maggio 2008 ore 16.30

Il Comitato Interregionale, le Divisioni e i Comitati Regionali della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

#### **Pubblicato in Roma il 1° luglio 2007**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

----- ✧ ✧ ✧ -----

### **COMUNICATO UFFICIALE N°3 - Stagione Sportiva 2007 – 2008**

#### **Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato il Regolamento della Coppa Italia relativo alla Stagione Sportiva 2007 – 2008, di seguito specificato:**

La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2007/2008 la XLIII<sup>a</sup>

Edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società partecipanti ai seguenti Campionati:

- *Campionato Nazionale Serie D*
- *Campionati di Eccellenza e Promozione*

La manifestazione sarà organizzata secondo il presente regolamento.

#### **ART. 1 PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE**

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei suddetti campionati, fatta salva la facoltà data ai Comitati Regionali di organizzare nel proprio ambito, la Coppa Italia differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e Promozione

#### **ART.2 FORMULA**

La competizione per la stagione sportiva 2007/2008, si svolgerà secondo la seguente formula:

a) Società Campionato Nazionale Serie D

Tutti i turni della manifestazione verranno organizzati dal Comitato Interregionale secondo la formula dallo stesso stabilito.

b) Società di Eccellenza e Società di Promozione

La prima fase della manifestazione sarà organizzata dai singoli Comitati Regionali secondo la formula ritenuta più opportuna dai Comitati stessi.

Questi ultimi dovranno segnalare, improrogabilmente entro e non oltre il 28 febbraio 2008 alla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti la Società qualificata alla fase nazionale .

Alle due finaliste delle fasi regionali verranno riconosciuti i seguenti premi:

- trofeo Campione Regionale Coppa Italia, (alla prima classificata), e trofeo (alla seconda classificata)
- n. 25 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre

#### **ART. 3 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI**

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

**Le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali, dovranno necessariamente essere Società del Campionato di Eccellenza.**

Si precisa peraltro che per l'Attività di Coppa Italia è data facoltà di applicare le stesse norme d'impiego di "calciatori giovani" stabilite dalla L.N.D. e dai rispettivi Comitati Regionali e del Comitato Interregionale, per le gare di Campionato.

Nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1988 in poi

1 nato dall'1.1.1989 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

**L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.**

#### **ART. 4 SOSTITUZIONE CALCIATORI**

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

#### **ART. 5 SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE**

La fase nazionale si svolgerà secondo la seguente formula:

Le 19 squadre qualificate al termine delle singole fasi regionali verranno suddivise in otto raggruppamenti così stabiliti:

- tre formati da tre squadre che si incontreranno in gare di sola andata;
- cinque formati da due squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno.

Le rispettive composizioni saranno stabilite in base a criteri di prossimità geografica, tenuto conto anche della facilità di collegamento fra le sedi in cui si svolgono gli incontri.

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno ai quarti di finale: alle successive fasi di semifinale e finale verranno ammesse le squadre che avranno superato il turno immediatamente precedente.

Per i quarti e le semifinali è previsto lo svolgimento di gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta; gli abbinamenti saranno sempre stabiliti in base alla prossimità geografica fra le sedi delle società interessate, tenuto anche conto della facilità di collegamento.

Nella gara unica di Finale (**che si disputerà a Roma**), in caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si darà luogo alla effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle Regole di Gioco.

Per quel che concerne l'ordine di svolgimento delle gare della prima fase, si procederà ad apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D.; per i turni successivi viene fin d'ora stabilito che disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa. Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno in casa o in trasferta, l'ordine di svolgimento sarà stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della L.N.D..

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2007/2008 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2008/2009.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2007/2008 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

#### **ART. 6 ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA**

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Interregionale per la fase Interregionale, a ciascun Comitato Regionale per le fasi regionali, alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti per la Fase Nazionale della competizione.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento del Comitato Interregionale, per le gare relative alla Società dell'Interregionale, mentre per le gare relative alle Società di Eccellenza e Promozione, relative alle fasi regionali, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari dei relativi Comitati Regionali.

#### **ART. 7 DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE**

Per la fase Nazionale, invece, relativa alle gare delle Società di Eccellenza, la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari di riferimento della Lega Nazionale Dilettanti.

In relazione a quanto precede, considerato che la manifestazione in questa fase assume fisionomia e carattere sostanzialmente diversi (trattasi infatti di attività comunque svolta in ambito nazionale), ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme di carattere generale del Codice di Giustizia Sportiva e non quelle previste per le attività che si svolgono in ambito regionale di cui agli articoli 44, 45 e 46, del medesimo Codice.

Poiché peraltro si tratta di competizione a rapido svolgimento saranno altresì osservate le seguenti procedure particolari:

- a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Nazionale in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili;
- b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale;
- c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Nazionale e in Euro 170,00 per quelli proposti alla Commissione Disciplinare Nazionale;
- d) **gli eventuali reclami anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso parte alle gare, devono essere preannunciati telegraficamente al Giudice Sportivo Nazionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e separatamente a mezzo telefax, entro lo stesso termine.**

Limitatamente alla gara di finale valida per l'aggiudicazione della Coppa Italia Dilettanti, gli eventuali reclami dovranno essere preannunciati per iscritto all'arbitro entro mezz'ora dal termine delle singole gare e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Nazionale entro un'ora dal termine delle gare stesse.

#### **ART. 8 CAMPI E ORARI**

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

#### **ART. 9 ARBITRI**

Gli arbitri, designati direttamente dalla C.A.N.D, saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara; per le gare delle fasi regionali gli arbitri saranno designati dai C.R.A. e quindi dovranno provenire dalla stessa regione delle Società.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

#### **ART. 10 NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE**

##### **a) Triangolari**

- La squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

##### **b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta**

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

**ART. 11 RINUNCIA A GARE**

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17, del C.G.S..

**ART. 12 EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI**

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

**ART. 13 APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

Publicato in Roma il 1 luglio 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

----- ◆◆◆ -----

**COMUNICATO UFFICIALE N. 4 Stagione Sportiva 2007/2008**

Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2007/2008, gli importi relativi ai sottoelencati stampati:

- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI	<b>Euro 2,60;</b>
- TESSERA IMPERSONALE	<b>Euro 4,00;</b>
- TESSERA ADDETTO ALL'ARBITRO	<b>Euro 3,50.</b>

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2007

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

----- ◆◆◆ -----

**CIRCOLARE N. 2**

**Oggetto: Rapporti con le Emittenti Radiotelesive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti.**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con le Emittenti private Radiotelesive per la stagione sportiva 2007-2008, fatte salve le direttive in merito emanate dal Comitato Interregionale:

- Le Emittenti Radiotelesive private, che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D., dovranno inoltrare una richiesta scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della corrente stagione sportiva 2007-2008.
- Le Emittenti Radiotelesive private che intendono richiedere il nulla-osta in questione per la stagione sportiva 2007/2008 dovranno inviare alla rispettiva Divisione o al Comitato competente la documentazione prevista dal Regolamento che si allega, unitamente alla copia del Regolamento stesso, debitamente sottoscritto per accettazione.
- Per accedere agli stadi, ai soli fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti Radiotelesive private in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Divisione o dal Comitato dovranno far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro, partita per partita, una richiesta scritta almeno quattro giorni prima della data fissata per l'incontro. Pertanto, il rilascio della necessaria autorizzazione per l'effettuazione dell'esercizio della cronaca radiotelesiva è demandato alla competenza delle singole società.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'esercizio di tale diritto a quelle Emittenti che non saranno in possesso del previsto nulla-osta rilasciato dalle Divisioni o dal Comitato oppure nei casi in cui l'Emittente stessa, in precedenti occasioni, non si fosse attenuta al rispetto dei limiti di tre minuti primi per ciascuna gara, fissati per l'esercizio del diritto di cronaca.

d) Le società potranno concedere ad Emittenti televisive private i diritti di trasmissione delle intere partite, fermo restando che l'autorizzazione potrà essere concessa dietro corrispettivo e comunque sempre per trasmissioni in differita nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato Regolamento.

Tali diritti potranno essere concessi anche per l'intera stagione sportiva ma dovranno riguardare unicamente le gare interne organizzate dalla società per la quale la singola emittente abbia ottenuto l'autorizzazione, con esclusione pertanto delle gare che la stessa disputerà in trasferta in quanto organizzate da altra società. Nel diritto di trasmissione non potrà essere prevista la clausola di cessione a terzi dei filmati delle partite.

Le società interessate che abbiano a constatare che le Emittenti Radiotelevisive non si attengono alle disposizioni relative ai limiti fissati per l'esercizio del diritto di cronaca, dovranno darne immediata comunicazione alla rispettiva Divisione o al Comitato competente per i provvedimenti conseguenziali.

Si allega alla presente circolare il «Regolamento per la cronaca radiotelevisiva».

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti, e con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOTELEVISIVA DELLE GARE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti, considerato l'interessamento relativo alle gare disputate nell'ambito della stessa sede locale e allo scopo di garantire sia l'esercizio del diritto di cronaca sia i diritti delle società associate, ha predisposto il seguente:

### REGOLAMENTO

1) La Lega Nazionale Dilettanti autorizza, anche per la stagione sportiva 2007/2008, le Emittenti Radiotelevisive private ad esercitare il diritto di cronaca sportiva e riprese radiotelevisive sui campi ove si disputano le gare delle società associate alla Lega stessa, nel rispetto delle modalità del presente Regolamento.

**- per l'esercizio della cronaca radiofonica:**

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti Radiofoniche abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flashes di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi**;

**- per l'esercizio della cronaca televisiva:**

sintesi filmate, trasmesse in differita, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti**.

3) L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la riproduzione televisiva integrale delle gare, di tempi delle gare stesse, di brani o sintesi, nè con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni radiofoniche o televisive, le eventuali autorizzazioni dovranno formare oggetto di accordi privati fra le singole Emittenti e le società interessate, soggette alla ratifica da parte delle rispettive Divisioni o dai Comitati competenti, fermo restando che non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita **prima delle ore 20.30** del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, **non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.**

4) Il nulla-osta per l'esercizio della cronaca e per la ripresa del relativo materiale audiovisivo entro i limiti di cui all'art. 2) viene rilasciato - per delega della Lega Nazionale Dilettanti - dalle competenti Divisioni o Comitati, a richiesta delle Emittenti private che:

- a) risultino autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle disposizioni legislative vigenti, all'esercizio della stazione radiofonica e/o televisiva per la quale viene rilasciato il nulla-osta;
- b) risultino iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione le emissioni vengono prodotte a norma dell'art. 5 della Legge 3/2/1963 n. 69;
- c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva a persone iscritte all'Albo dei Giornalisti professionisti e/o pubblicitari, nel rispetto della Legge 3/2/1963 n. 69;
- d) accettino tutte le clausole del presente Regolamento e si impegnino a rispettarle;

e) abbiano stipulato, con una primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

5) Il nulla-osta delle Divisioni e dei Comitati viene rilasciato per l'intera stagione calcistica per la quale è richiesto, e comunque cessa di ogni validità al 30 giugno di ogni anno.

6) Per ottenere il nulla-osta, ogni Emittente privata radiofonica o televisiva deve inoltrare domanda scritta alla rispettiva Divisione o al Comitato competente, alla quale deve essere allegata:

- a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente art. 4;
- b) le generalità del o dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo;
- c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Emittente stessa;
- d) copia della polizza assicurativa regolarmente quietanzata di cui alla lett. e) del precedente art. 4.

La Divisione o il Comitato esamina le domande e la relativa documentazione nell'ordine in cui le stesse pervengono, e ove ne ritengano la regolarità, concederanno all'emittente il nulla-osta, a valere fino al 30 giugno successivo.

7) La Divisione o il Comitato in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente:

- a) non risulti più in tutto od in parte in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
- b) non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento, o per aver diffuso i servizi di cronaca senza osservare i limiti indicati nei precedenti artt. 2 e 3, o per non essersi attenuta alle disposizioni contenute negli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, resta salvo il diritto della Divisione e del Comitato e/o delle Società interessate di ottenere dall'Emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

8) Per accedere agli stadi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva e della ripresa del relativo materiale, le Emittenti private in possesso del nulla-osta della rispettiva Divisione o del Comitato devono far pervenire alla società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta, anche telegrafica, almeno 4 giorni prima della data per cui la partita è programmata. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la società rilascia l'autorizzazione all'accesso, valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce.

Le società potranno negare l'autorizzazione all'accesso qualora l'Emittente non risulti in possesso del nulla-osta della Divisione o del Comitato o lo abbiano revocato per i motivi indicati al precedente art. 7.

Le società potranno altresì negare l'autorizzazione all'accesso nello stadio in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto dalla società pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

9) I servizi di cronaca radiofonici e televisivi devono essere effettuati esclusivamente da persone iscritte all'Albo dei giornalisti e/o pubblicisti. Tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa.

In difetto del documento di identificazione di cui sopra, gli organizzatori dell'incontro non sono tenuti a consentire l'accesso a giornalisti, pubblicisti e personale tecnico.

10) E' fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti radiofoniche e televisive:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di valersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

11) Le Emittenti radiotelesive sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., le Divisioni, i Comitati e le società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'Ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

Il Legale Rappresentante della Emittente \_\_\_\_\_ con la sottoscrizione di ciascuna delle pagine che compongono il «Regolamento» che precede, accetta e si impegna di rispettare tutte le clausole in esso contenute e segnatamente quelle che formano oggetto degli articoli 2, 3, 7, 8, 9,10 ed 11.

In fede  
Il Legale Rappresentante dell'Emittente

----- ◆◆◆ -----

### **CIRCOLARE N. 3**

**Oggetto: Norme relative ai rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2007/2008.**

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le società calcistiche e gli organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2007/2008, fatte salve le direttive in merito emanate dal Comitato Interregionale.

#### **Art. 1 ACCESSO AGLI STADI**

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I.;
- b) i giornalisti, i radiocronisti ed i telecronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente circolare;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità specificamente previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente circolare;
- d) i tecnici e gli operatori radiofonici e televisivi che abbiano facoltà di accesso ai sensi degli articoli 4 e 6 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva» emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con Circolare n. 2 del 1 luglio 2007.

#### **Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA**

Possono accedere alla Tribuna Stampa i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9 della presente Circolare.

#### **Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA**

Possono accedere ai locali adibiti a Sala Stampa, previa esibizione della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante, i giornalisti qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963.

Possono accedere altresì alla Sala Stampa i radiocronisti, i telecronisti e gli operatori radiotelevisivi che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente Circolare.

#### **Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIUOCO**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso al recinto di giuoco dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti e dei tecnici radiofonici e televisivi.

Possono accedere al recinto di giuoco soltanto i fotografi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla lettera a/7 dell'art. 9 della presente Circolare.

I fotografi autorizzati ad accedere al recinto di giuoco debbono prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco nelle apposite postazioni situate dietro le porte e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di giuoco.



**Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi al sottopassaggio ed agli spogliatoi dell'arbitro e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle «Carte Federali».

**Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI**

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso dei giornalisti, dei radiocronisti, dei telecronisti, dei tecnici radiofonici e televisivi ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso ai locali antistanti gli spogliatoi potrà essere concesso ai giornalisti, ai radiocronisti, ai telecronisti ed ai tecnici radiofonici e televisivi:

- a) soltanto dopo che la terna arbitrale, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

**Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI**

In occasione delle gare ufficiali e non della Società ospitante e ospitata i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai radiocronisti, telecronisti e agli operatori radiotelevisivi accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste delle lettere a/6 e a/8 dell'art. 9 della presente circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche ospitanti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della presente Circolare.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella Sala Stampa, o comunque all'interno degli stadi, potranno essere trasmesse in differita dalle Emittenti Radiofoniche e Televisive non prima di trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione previste nell'esercizio del diritto di cronaca.

**Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

L'art. 48, comma 2, del «Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti» stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra le Società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di circostanze con finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati o Divisioni.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando d'accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

**Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI**

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi dei giornalisti e dei tecnici degli Organi di informazione in occasione delle gare organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2007/2008.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti alla condizione che vengano rispettate, per quanto riguarda i limiti e le modalità, le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio ai giornalisti delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2007/2008; i «tagliandi di accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio della attività agonistica della stagione sportiva 2007/2008; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno quattro giorni prima della disputa della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti sportivi qualificati ai termini della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati» da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai radiocronisti ed ai telecronisti delle Emittenti radiofoniche e televisive che abbiano ottenuto il nullaosta per l'esercizio della cronaca e che facciano pervenire la richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel pieno rispetto dell'art. 8 del «Regolamento per l'esercizio della cronaca radiotelevisiva»;

- a/7 - i «Tagliandi di accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo professionale; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle Agenzie fotografiche o degli Organi di informazione interessati almeno quattro giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso; i fotografi che otterranno il rilascio dei «Tagliandi di accesso» saranno tenuti al rigoroso rispetto dell'art. 3 della presente circolare;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle Emittenti radiotelesive che abbiano ottenuto il nulla-osta potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'Emittente di appartenenza di realizzare i servizi radiofonici o televisivi e che siano in possesso, a tale titolo, del «Tagliando di accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato dalla Emittente di appartenenza; si ribadisce che ciascuna Emittente radiotelesiva potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno ad esse richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'Organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche ospitanti dovranno:

- dare immediata comunicazione delle violazioni alla Lega Nazionale Dilettanti;
- negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera - Stampa»;
- negare ulteriori accrediti ai giornalisti, radiocronisti, telecronisti, fotografi, tecnici ed operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente circolare, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1 del C.G.S.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

----- ✧ ✧ ✧ -----

## **2. TRASFERIMENTI TEMPORANEI**

Si ritiene opportuno rammentare quanto pubblicato sul Comunicato ufficiale nr 61 del 28/06/2007 riguardante l'articolo 101 delle N.O.I.F. «Trasferimenti temporanei dei calciatori «non professionisti», «giovani dilettanti» e «giovani di serie».

### VECCHIO TESTO ART. 101

**I trasferimenti temporanei dei calciatori «non professionisti», «giovani dilettanti» e «giovani di serie».**

- Il trasferimento temporaneo ha durata pari ad una sola stagione sportiva e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni.

...OMISSIS ...

- Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti.

...OMISSIS ...

### NUOVO TESTO ART. 101

**I trasferimenti temporanei dei calciatori «non professionisti», «giovani dilettanti» e «giovani di serie».**

- Il trasferimento temporaneo **ha durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva** e lo stesso calciatore non può essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni.

...OMISSIS ...

- Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria determinato con criteri analiticamente definiti **da erogare, attraverso la Lega competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.**

...OMISSIS ...

### **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **SVINCOLO PER ACCORDO DEPOSITATO**

Si ritiene opportuno segnalare che sul Comunicato Ufficiale nr. 3 del 05/07/2007 del Comitato Regionale Trentino Alto Adige viene riportato l'elenco dei nominativi dei calciatori che hanno ottenuto lo svincolo per accordo (art. 108 N.O.I.F.).

----- ✧ ✧ ✧ -----

### **4. DATE INIZIO CAMPIONATI COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO**

In attesa della ratifica e/o rettifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua prossima riunione, si riportano di seguito, le date indicative di inizio Campionati

#### **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

inizio andata domenica <b>02 /09/ 2007</b>	termine andata domenica <b>02 /12/ 2007</b>
<i>turno infrasettimanale: 6<sup>a</sup> giornata</i>	<b>– mercoledì 03 ottobre 2007</b>
inizio ritorno domenica <b>24 /02/ 2008</b>	termine ritorno domenica <b>01 /06/ 2008</b>
<i>turno infrasettimanale: 10<sup>a</sup> giornata</i>	<b>– giovedì 01 maggio 2008</b>
<i>Si osserva la pausa pasquale</i>	

#### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

Girone A – B - C

inizio andata domenica <b>02 /09/ 2007</b>	termine andata domenica <b>02 /12/ 2007</b>
inizio ritorno domenica <b>09 /03/ 2008</b>	termine ritorno domenica <b>01 /06/ 2008</b>
<i>Si osserva la pausa pasquale</i>	

*Triangolare di finale di Play off seconde classificate e Triangolare di Play out terz'ultime classificate:*

Giovedì	<b>05 giugno 2008</b>	(eventuali spareggi)
Domenica	<b>08 giugno 2008</b>	(1 <sup>a</sup> giornata)
Giovedì	<b>12 giugno 2008</b>	(2 <sup>a</sup> giornata)
Domenica	<b>15 giugno 2008</b>	(3 <sup>a</sup> giornata)

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

Girone A – B – C - D

inizio andata domenica <b>09 /09/ 2007</b>	termine andata domenica <b>18 /11/ 2007</b>
inizio ritorno domenica <b>09 /03/ 2008</b>	termine ritorno domenica <b>25 /05/ 2008</b>
<i>Si osserva la pausa pasquale</i>	

*Play off:*

Giovedì	<b>29 maggio 2008</b>	(eventuali spareggi)
Domenica	<b>01 giugno 2008</b>	(1 <sup>a</sup> giornata)
Giovedì	<b>05 giugno 2008</b>	(2 <sup>a</sup> giornata)

*Finale di Play off*

Domenica	<b>08 giugno 2008</b>	(3 <sup>a</sup> giornata)
----------	-----------------------	---------------------------

*Spareggio fra le perdenti le finali di Play off*

Giovedì	<b>12 giugno 2008</b>
---------	-----------------------

Le date di inizio e fine Campionato di Seconda categoria e i gironi a cui si riferiscono sono puramente indicative in attesa della verifica dell'organico che scaturirà al termine delle iscrizioni.

#### **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE**

Le date di inizio e fine Campionato Juniores provinciale devono essere ancora definite e verranno pubblicate con i prossimi Comunicati Ufficiali.

#### **COPPA PROVINCIA 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> CATEGORIA**

Le date e l'articolazione delle Coppe devono essere ancora definite e verranno pubblicate con i prossimi Comunicati Ufficiali.

#### **CAMPIONATI DI SETTORE GIOVANILE**

inizio andata sabato/domenica **15-16 / 09/2007**

## 5. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2007/2008

Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l'iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2007/2008.

### TASSE E DEPOSITI

Campionati	Tassa iscrizione	Tassa associativa	Anticipazioni conto spese organizz.	Iscrizione Coppe	Stampati e Tessere	Totale Euro
Eccellenza	2.000,00	200,00	4.132,00	250,00	78,00	6.660,00
Juniore Regionale	700,00	-	775,00	-	-	1.475,00
Calcio a 5 Serie C (pure)	600,00	200,00	820,00	150,00	78,00	1.848,00
Calcio a 5 Serie C	600,00	-	820,00	150,00	-	1.570,00
Juniore Calcio a 5	250,00	-	414,00	-	-	664,00
Femminile Calcio a 5 (pure)	250,00	200,00	820,00	150,00	78,00	1.498,00
Femminile Calcio a 5	250,00	-	820,00	150,00	-	1.220,00
Calcio Femm. C (pure)	600,00	200,00	820,00	150,00	78,00	1.848,00
Calcio Femm. C	600,00	-	820,00	150,00	-	1.570,00
Primavera Femminile (pure)	350,00	200,00	820,00	150,00	78,00	1.598,00
Primavera Femminile	350,00	-	-	-	-	350,00
<b>Promozione</b>	<b>1.400,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3.357,00</b>	<b>250,00</b>	<b>78,00</b>	<b>5.285,00</b>
<b>1^ Categoria</b>	<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.428,00</b>	<b>250,00</b>	<b>78,00</b>	<b>3.956,00</b>
<b>2^ Categoria</b>	<b>700,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.808,00</b>	<b>250,00</b>	<b>78,00</b>	<b>3.036,00</b>
3^ Categoria	520,00	200,00	775,00	250,00	78,00	1.823,00
3^ Categoria Riserve	520,00	-	414,00	-	-	934,00
<b>Under 21</b>	<b>520,00</b>	<b>200,00</b>	<b>775,00</b>	<b>250,00</b>	<b>78,00</b>	<b>1.823,00</b>
<b>Under 21 riserve</b>	<b>520,00</b>	<b>-</b>	<b>517,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.037,00</b>
<b>Amatori</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>78,00</b>	<b>1.042,00</b>
<b>Amatori riserve</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>414,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>764,00</b>
<b>Juniore Provinciale</b>	<b>520,00</b>	<b>-</b>	<b>362,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>882,00</b>
<b>Juniore Prov. Pure</b>	<b>520,00</b>	<b>200,00</b>	<b>775,00</b>	<b>-</b>	<b>78,00</b>	<b>1.523,00</b>
<b>Calcio a 5 Serie D Eccell. (pure)</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>820,00</b>	<b>150,00</b>	<b>78,00</b>	<b>1.598,00</b>
<b>Calcio a 5 Serie D (pure)</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>820,00</b>	<b>150,00</b>	<b>78,00</b>	<b>1.598,00</b>
<b>Calcio a Serie D</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>820,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>1.320,00</b>
<b>Calcio F. Serie D (pure)</b>	<b>350,00</b>	<b>200,00</b>	<b>820,00</b>	<b>150,00</b>	<b>78,00</b>	<b>1.598,00</b>
<b>Calcio F. Serie D</b>	<b>350,00</b>	<b>-</b>	<b>820,00</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>1.320,00</b>

### MODALITA' DI VERSAMENTO ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO VERSARE L'INTERO IMPORTO DELL'ISCRIZIONE ai vari campionati, SENZA CONGUAGLI DI SORTA.

Le eventuali eccedenze sui conti della società, alla data della chiusura dell'esercizio stagione sportiva 2006/2007 - (30.06.2007), verranno rimborsate, su richiesta scritta, entro il mese di settembre 2007.

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di competenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:

**"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento "**

**Conto Corrente nr° 07 / 773751**

**CASSA RURALE DI TRENTO**

**ABI 08304 CAB 01807**

#### AVVERTENZA IMPORTANTE:

**le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia dell'avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la pratica di iscrizione al Campionato).**

### TASSE ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E TASSA AFFILIAZIONE

Gli importi relativi alle tasse di iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico ed alla tassa di affiliazione saranno resi noti con successivo comunicato ufficiale della competente Federazione Italiana Giuoco Calcio.

## **6. TERMINI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI**

Dal	al	per i seguenti Campionati Regionali
<b>2 luglio 2007</b>	<b>- 16 luglio 2007</b>	Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionali, Calcio a Cinque Serie C, Juniores Calcio a Cinque, Calcio Femminile Serie C e Campionato Primavera Femminile
Le iscrizioni ai Campionati Regionali dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		depositate o spedite a mezzo raccomandata
Dal	al	per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali
<b>2 luglio 2007</b>	<b>- 16 luglio 2007</b>	Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale
<b>2 luglio 2007</b>	<b>- 16 luglio 2007</b>	<b>Esordienti, Pulcini (solo per le Società che si iscrivono ai Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi)</b>
<b>2 luglio 2007</b>	<b>- 31 luglio 2007</b>	Campionato Amatori
<b>2 luglio 2007</b>	<b>- 31 luglio 2006</b>	Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato valuterà l'opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e necessario i suddetti termini)
Le iscrizioni ai Campionati Provinciali di Trento dovranno essere inviate a:		Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento
Modalità di invio		depositate o spedite a mezzo raccomandata

## **7. FESTIVAL DELLO SPORT**

A parziale rettifica di quanto pubblicato nei precedenti Comunicati Ufficiali si riportano le date esatte dello svolgimento della manifestazione in oggetto:

**31 AGOSTO E 1 E 2 SETTEMBRE 2007**

si svolgerà a Predazzo su iniziativa della Provincia autonoma di Trento, Assessorato allo Sport, il "Festival dello Sport" dedicato alle attività giovanili.

Si tratta di aderire con gruppi di Pulcini e/o Esordienti accompagnati da un adulto per ogni gruppo di 10. I ragazzi e gli accompagnatori potranno essere anche ospitati, con riferimento al vitto e all'alloggio diurno e notturno, con spese a carico dell'organizzazione provinciale (P.A.T.).

Si invitano le Società che intendono partecipare ad inviare la scheda di pre-iscrizione entro il 7 luglio 2007.

## **8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE**

E' stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni:

" Triangolare di beneficenza "

Categoria: Ricreativo      Data: 7/07/2007

Organizzato da: U.S. Dimaro Folgarida

Campo: Dimaro

" 15 ore Val di Non "

Categoria: Ricreativo      Data: 14/07/2007

Organizzato da: U.S. Alta Anaunia

Campo: Cavareno

**Gara amichevole** : U.S. Monti Pallidi – U.S. Sampdoria

data : 14/07/2007

Società richiedente: U.S. Monti Pallidi

campo di: Moena

ore: 17,00

----- ✧✧✧ -----

## **9. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

La Commissione Disciplinare costituita dai signori: avv. Pedrazzoli (Presidente), avv. Spinelli, rag. Radoani (Componenti), nella sua ultima riunione della stagione sportiva 2006/2007, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni:

### **18) DEFERIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE SOCIETÀ: U.S. NAGO, U.S. PINZOLO CAMPIGLIO E G.S. VALPEJO.**

Con nota del 24/05/2007 il Presidente del Comitato autonomo di Trento ha deferito le Società: A.C. Nago, U.S. Pinzolo Campiglio e G.S. Valpejo, in quanto hanno partecipato al campionato di 1^ Categoria senza svolgere l'attività giovanile, prevista dalla normativa vigente.

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto (vedi Comunicato n° 1 L.N.D.) che alle Società di 1^ Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica oppure, in alternativa, al Campionato "Juniores – Under 18".

Considerato come le Società non hanno osservato tale obbligo e alla luce delle memorie difensive appare equo irrogare all'A.C. Nago, all'U.S. Pinzolo Campiglio e al G.S. Valpejo la sanzione pecuniaria di € 500,00.

### **19) DEFERIMENTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ GIOVANILE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE DELLA SOCIETÀ U.S. VAL DI GRESTA**

Con nota del 24/05/2007 il Presidente del Comitato autonomo di Trento ha deferito la Società: U.S. Val di Gresta, in quanto ha partecipato al campionato di Promozione senza svolgere l'attività giovanile, prevista dalla normativa vigente.

La Lega Nazionale Dilettanti ha disposto (vedi Comunicato n° 1 L.N.D.) che alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores – Under 18".

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, in deroga a tale disposizione, hanno previsto che è fatto obbligo partecipare con una propria squadra ad uno dei seguenti Campionati; "Juniores Regionale – Juniores Provinciale – Allievi Regionale e Allievi provinciali".

Considerato come la Società U.S. Val di Gresta non ha osservato tale obbligo e considerate le deduzioni difensive della stessa Società appare equo irrogare la sanzione pecuniaria di € 600,00.

### **20) RICORSO DELLA SOCIETÀ F.C. CALCERANICA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE PINTERELLI TOMAS (2^ CATEGORIA).**

La Società F.C. Calceranica ha proposto, nei termini previsti dal C.G.S., ricorso avverso la squalifica per quattro giornate del giocatore Pinterelli Tomas. La Società, nel ricorso, non nega l'episodio ma lo ridimensiona nella sua gravità. Dal rapporto di gara emerge chiaramente come il signor Pinterelli sia stato espulso per aver offeso l'arbitro e per averlo spintonato appoggiando entrambe le mani sul suo petto, facendolo indietreggiare di qualche passo. Oltre alle offese il giocatore si è reso responsabile anche di una spinta volontaria che ha fatto "indietreggiare" il Direttore di gara.

P. Q. M.

La sanzione, quindi, appare proporzionata alla gravità dei fatti, pertanto la Commissione Disciplinare respinge il ricorso proposto dalla Società F.C. Calceranica e ordina l'incameramento della relativa tassa.

### **20)**

La Società F.C. Calceranica ha proposto, nei termini previsti dal C.G.S., ricorso avverso la squalifica per quattro giornate del giocatore Pinterelli Tomas. La Società, nel ricorso, non nega l'episodio ma lo ridimensiona nella sua

----- ✧ ✧ ✧ -----

**Publicato in Trento il 05 luglio 2007.**

Il Segretario  
(Roberto Bertelli)

Il Presidente  
(Ettore Pellizzari)